

# **STATUTO ASSOCIAZIONE "TARTUFANDO ETS"**

## **Art. 1**

### **Costituzione denominazione e sede**

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, "TARTUFANDO ETS" con sede legale nel Comune di Dovadola all'indirizzo del Presidente in Carica. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell' ETS non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.9

## **Art. 2**

### **Scopi e finalità**

- 1) L' ETS è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. L'associazione si propone di svolgere la propria attività a livello provinciale regionale nazionale e internazionale e potrà aderire e/o stipulare apposite Convenzioni con Enti, Associazioni ed Organizzazioni con analoghi fini ed intendimenti. Le finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione sono:

- Il recupero, la difesa e la gestione di aree tartufigene per il loro incremento produttivo, nonché la realizzazione e la gestione di nuove tartufaie, mediante convenzione con Enti, Associazioni e privati;
- la protezione dell'ambiente naturale e la salvaguardia ,lo sviluppo, il corretto utilizzo del patrimonio tartuficolo naturale e coltivato;
- la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale, in special modo quello Dovadolese , e la promozione delle corretta attività di raccolta;
- la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza delle tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
- la promozione delle gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo;
- la tutela dei legittimi interessi dei liberi cercatori di tartufo e di tutti coloro che perseguono i suddetti fini;
- la divulgazione didattica nelle scuole delle buone pratiche della selvicoltura in generale.

## **Art. 3**

### **Attività di interesse generale**

- 1) Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l' ETS si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale ;

- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore - le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.  
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).  
Ogni forma di rapporto economico con l'ETS derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 4) L' ETS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'ETS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

#### **Art. 4**

#### ***Patrimonio e risorse economiche***

- 1) Il patrimonio dell'ETS durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell' ETS;
  - eventuali erogazioni ,donazioni o lasciti pervenuti all'ETS;
  - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
- 2) L'ETS trae le risorse economiche per il suo finanziamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - Quote associative versate annualmente dai soci;
  - Donazioni,contributi volontari e lasciti testamentari;
  - Rendite patrimoniali;
  - Attività di raccolta fondi(ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- 3) L'esercizio sociale dell'ETS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio è depositato presso la sede dell' ETS e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 5**

### **I Soci**

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS tutte le persone fisiche, gli enti e le ETS che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione come:
  - I liberi ricercatori, i tartuficoltori, gli studiosi del tartufo;
  - Gli istituti di ricerca enti promozionali le associazioni che si occupano di tartufi e della loro valorizzazione;
  - Gli operatori economici che commercializzano prodotti inerenti al tartufo;
  - Tutti coloro che ne sono interessati alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio;
- 2) L'età minima dei soci è di 18 anni ma può essere abbassata a 14 se autorizzati da chi ne esercita la potestà; la qualifica di socio non è trasmissibile.

## **Art. 6**

### **Criteri di ammissione ed esclusione**

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. La domanda deve contenere Nome, Cognome, Luogo di nascita, domicilio e codice fiscale. Dichiarazione di adesione allo statuto dell'associazione. Dichiarazione che qualsiasi prestazione in favore dell'associazione è gratuita e volontaria. Dichiarazione che esenta l'associazione e i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità per infortunio o danni a persone o cose che dovessero accadere prima durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
- 2) Il Consiglio direttivo verificata la presenza di tutti i requisiti, delibera e comunica l'ammissione agli interessati, e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. Trascorso un mese dalla comunicazione dell'ammissione senza che la quota sociale sia stata versata la delibera diverrà inefficace. La domanda potrà venire rinnovata purché accompagnata dal versamento della quota sociale.  
In caso di rigetto, il giudizio del consiglio deve essere motivato. Il socio non ammesso può presentare reclamo scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di non ammissione.  
Il riesame della domanda sarà valutato dal Consiglio Arbitrale secondo quanto previsto dall'Art 12.
- 3) La qualità di Socio si perde per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ETS, per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS, per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale. Il socio può sempre recedere dall'associazione a tale scopo deve inviare comunicazione scritta di recesso al consiglio direttivo che ne prende atto. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
- 4) Il consiglio direttivo pronuncia la decadenza da socio dopo aver constatato la perdita dei requisiti necessari o qualora non sia più nelle condizioni di partecipare all'attività dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali; la decadenza diviene operativa con la chiusura dell'anno in corso. Il consiglio direttivo delibera l'esclusione dell'associazione del socio che non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti e arrechi gravi danni, anche morali, all'associazione creando dissidi o disordini che ne rendano incompatibile la partecipazione all'associazione. Nei casi il socio deve essere invitato con

lettera raccomandata a cessare il comportamento inadempiente; l'esclusione potrà aver luogo solo dopo un mese dalla diffida sempre che il socio perseveri nell'atteggiamento contestato. Le deliberazioni assunte in materia di recesso decadenza ed esclusione devono essere comunicati al socio destinatario tramite un richiamo formale in assemblea. I reclami avverso i provvedimenti deliberati dal consiglio direttivo e Le controversie che potranno sorgere fra soci e associazioni verranno, entro un mese dalla ricevuta comunicazione, proposte al consiglio direttivo che li rimetterà all'insindacabile giudizio al collegio arbitrale art 16 che opererà in forma irrituale e secondo equità.

- 5) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell' ETS sia all'esterno per designazione o delega.
- 6) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS.

### **Art. 7** **Diritti e Doveri dei soci**

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:
  - di partecipare alle assemblee ordinarie, straordinarie e a tutte le attività promosse dall' ETS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS;
  - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.Tutti i soci sono obbligati :
  - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS;
  - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
  - Non intraprendere iniziative personali a nome dell'associazione senza la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo;

### **Art. 8** **Organi dell'ETS**

- 1) Sono organi dell'ETS:
  - Assemblea dei soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente;
  - Il Consiglio Arbitrale;

### **Art. 9** **Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di deleghe.
- 2) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta

all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

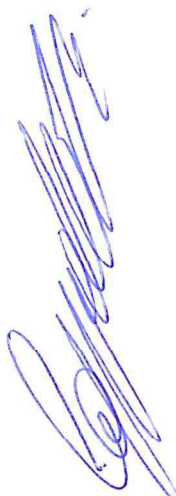
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio di esercizio;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le proposte del Consiglio direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci
- delibera le eventuali quote associative;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- nomina il comitato elettorale di 3 membri per le elezioni.

- 3) L'Assemblea che si riunisce in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio. Si riunisce su convocazione del Presidente o il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
- 5) Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, whatsapp, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno **7** giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno **10** giorni prima della data dell'Assemblea.  
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 6) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.  
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.  
Le delibere assembleari devono inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.  
Il voto è normalmente palese ed espresso per alzata di mano.

### **Art. 10** **Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili. Due terzi dei consiglieri devono essere residenti a Dovadola.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Segretario e Tesoriere possono essere la stessa persona.

- 
- 
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell' ETS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ETS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  - 5) il Segretario assiste il Consiglio stesso e redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, cura l'esecuzione delle delibere e provvede al normale funzionamento dell'ufficio. E' responsabile, insieme al Presidente, della regolare tenuta dei libri sociali e collabora con il Tesoriere nella redazione del rendiconto economico finanziario di bilancio.
  - 6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo
  - 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
  - 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  - 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei membri compreso il presidente o il vice presidente in sua sostituzione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  - 10) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  - 11) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni di norma sono palesi. A parità di voti prevale il voto del presidente.
  - 12) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    - Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
    - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione ;
    - compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
    - delibera sulle domande di nuove adesioni;
    - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

-Conferire incarichi e procure sia generali che speciali.

### **Art.11** **Il Presidente**

- 1) Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell' ETS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il presidente previa autorizzazione del consiglio direttivo può delegare tutto o in parte i propri poteri al vicepresidente o membri del consiglio direttivo.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per difendere gli interessi dell' associazione , e assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

### **Art.12** **Il Consiglio Arbitrale**

- 1) Qualora si reputi necessario viene istituito da parte dell'Assemblea il Consiglio Arbitrale, che arbitra in modo insindacabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Consiglio Arbitrale è composto da 3 membri eletti uno per parte e l'ultimo dai due.
- 3) Il Consiglio Arbitrale è presieduto dal membro più anziano.
- 4) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

### **Art.13** **Il Presidente Onorario**

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell' ETS.  
Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell' ETS.

### **Art.14** **I Comitati Tecnici**

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ETS intende promuovere. Il Centro Tecnico ha il compito di:
  - coordinare le attività tecniche ed applicative, suggerendo anche informazioni utili al recupero ed all'incremento delle tartufoie naturali e coltivate;
  - predisporre inoltre l'organizzazione di iniziative sul tartufo ed assiste i soci nel disbrigo di pratiche burocratiche;

-di coordinare attività di studio e ricerca sui tartufi e la tartuficoltura, di promuovere iniziative divulgative;

-predisporre controlli per la tutela delle aree tartufigene gestite dall'Associazione o relativamente ad altre convenzioni fra gli Enti pubblici e gli associati;

I membri di tali Centri vengono nominati dal Consiglio Direttivo a tempo indefinito e sottostanno ad appositi regolamenti emanati dallo stesso Consiglio Direttivo.

### **Art.15** **Scioglimento**

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### **Art.16** **Norme finali**

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.